

STATUTO DELLA FONDAZIONE

ERILL

ARTICOLO 1

1. Su iniziativa del Consorzio per gli Studi Universitari in Verona e dell'Associazione per l'Educazione permanente degli adulti è costituita la "FONDAZIONE ERILL", di seguito denominata "FONDAZIONE".-----
2. La FONDAZIONE ha sede legale in Verona, via dell'Artigliere n. 8. Può avere sede o sedi operative diverse dalla sede legale.-----

ARTICOLO 2

1. La FONDAZIONE non ha scopo di lucro.-----
2. La Fondazione ha lo scopo di proseguire le attività già in atto o previste dall'Associazione per l'Educazione permanente degli Adulti.-----
3. La FONDAZIONE, inoltre, ha lo scopo di promuovere l'Educazione degli adulti (EdA), e lo sviluppo delle Scienze sociali, in ambito locale, regionale, nazionale ed internazionale, attraverso attività di ricerca, studio, formazione, consulenza, proposta e intervento. A tal fine, a titolo esemplificativo e senza escludere altre attività, la FONDAZIONE intende:
 - svolgere attività di consulenza per enti pubblici e privati;-----
 - realizzare ricerche;-----
 - sviluppare nuove metodologie di ricerca e di apprendimento, con riferimento anche alle fasce svantaggiate della popolazione;-----
 - formare ricercatori e operatori; -----
 - realizzare banche dati, archivi per la documentazione EdA e archivi biografici e della memoria;-----
 - organizzare eventi, convegni, seminari, incontri e corsi a livello locale, nazionale e internazionale per ricercatori e operatori nonché per la cittadinanza;-----
 - pubblicare i risultati delle ricerche e documentazione;-----

- intrattenere rapporti di collaborazione con altre analoghe fondazioni e organizzazioni sia a livello nazionale che internazionale.-----
4. Con cadenza annuale, la Fondazione si adopera al fine di far conoscere ad operatori dell'informazione e della comunicazione, in Italia e all'estero, i risultati delle proprie ricerche, il repertorio delle documentazioni acquisite e delle iniziative intraprese nel corso dell'anno.-----

ARTICOLO 3

1. Il patrimonio è costituito:-----
- dall'apporto dei Soci Fondatori in sede di costituzione;-----
 - dai beni conferiti a titolo di liberalità dai Soci Fondatori;-----
 - dai beni mobili e immobili che perverranno alla Fondazione a qualsiasi titolo nonché da elargizioni o contributi da parte di enti e privati, da lasciti o legati di privati, sempre che i beni immobili e mobili, le elargizioni e i contributi, i lasciti o i legati di cui sopra siano espressamente destinati ad incrementare il patrimonio ai fini di cui all'articolo 2;-----
 - dalle somme derivanti e prelevate dai ricavi che il Consiglio di Amministrazione della Fondazione delibererà di destinare ad incremento del patrimonio.-----
2. Il patrimonio della Fondazione verrà usufruito ed utilizzato per il raggiungimento degli scopi istituzionali di cui all'art. 2.-----

ARTICOLO 4

1. Per l'adempimento dei suoi compiti, la Fondazione dispone delle seguenti entrate:-----
- redditi derivanti dal patrimonio di cui l'articolo 3;-----
 - ogni eventuale contributo ed elargizione destinati all'attuazione degli scopi statuari e non espressamente destinati all'incremento del patrimonio;-----
 - proventi derivanti dalle attività di cui al punto 2.-----

ARTICOLO 5

1. Sono Soci Fondatori:-----
 - l'Associazione per l'Educazione Permanente degli Adulti;-----
 - il Consorzio per gli Studi Universitari in Verona;-----
 - il Consorzio per la Promozione degli Studi Universitari nella Sardegna Centrale;-----
 - il Consorzio Universitario Piceno.-----
2. Sono Soci Sostenitori Ordinari o Privilegiati coloro che partecipano alla Fondazione in un tempo successivo alla sua costituzione, dopo averne fatta richiesta e ricevuta l'approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione.--
3. A seguito dell'accettazione della richiesta di partecipazione di cui al comma precedente, il Sostenitore si impegna a contribuire alla Fondazione con un contributo annuale di finanziamento, così come deciso dal Consiglio di Amministrazione della Fondazione medesima.-----
4. In conseguenza dell'adesione, nel caso di partecipazione alle iniziative di formazione, consulenza e ricerca promosse dalla Fondazione, verranno riservate al Sostenitore condizioni agevolate.-----
5. I Sostenitori, con preavviso da inviare entro il 30 settembre di ogni anno, possono interrompere per l'anno successivo il loro impegno finanziario.-----

ARTICOLO 6

1. Sono organi della Fondazione:-----
 - Il Presidente della Fondazione-----
 - Il Consiglio di Amministrazione-----
 - Il Direttore-----
 - Il Collegio dei Revisori dei conti-----

ARTICOLO 7

1. Il Consiglio di Amministrazione è composto da un numero di componenti non inferiore a tre e non superiore a sette.-----

2. I Soci Promotori e Fondatori nominano ciascuno un rappresentante quale componente a vita del Consiglio di Amministrazione della Fondazione e provvedono a sostituire entro 30 giorni il componente che venisse a mancare per dimissioni, permanente impedimento o decesso, in modo che venga assicurata la funzionalità e la continuità dell'organo responsabile della Fondazione.-----

3. Il Consiglio viene integrato con un terzo componente, o con più componenti, nei limiti del numero massimo fissato al comma 1, mediante cooptazione da parte del Consiglio di Amministrazione, che in proposito delibera con la presenza e con il voto favorevole di almeno due terzi dei suoi componenti. I componenti cooptati possono essere scelti fra quelli indicati dai soggetti Sostenitori.-----

4. I componenti cooptati dal Consiglio di Amministrazione durano in carica tre anni e possono essere riconfermati.-----

5. I componenti cooptati - in caso di dimissioni, permanente impedimento o decesso - possono venire sostituiti dal Consiglio di Amministrazione per il rimanente periodo del triennio.-----

6. Quando il Coptato non accetti per iscritto la carica entro 15 giorni dalla notizia avutane dal Presidente della Fondazione, si intende che l'abbia rifiutata: in tal caso, il Consiglio stesso può procedere ad una nuova cooptazione.

ARTICOLO 8

1. Il Consiglio di Amministrazione sceglie fra i suoi componenti il Presidente e il Vice-Presidente, i quali durano in carica tre anni e possono essere riconfermati.-----

2. Il Presidente ha la legale rappresentanza della Fondazione con tutti i poteri attinenti alla ordinaria amministrazione della stessa, ivi compreso quello di nominare procuratori determinandone le attribuzioni.-----

3. Il Presidente convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione.-----

4. Il Presidente, coadiuvato dal Direttore, cura l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione. Egli può delegare tali compiti, in tutto o in

parte, al Vice-Presidente e al Direttore. In caso di assenza o di impedimento del Presidente, le sue attribuzioni sono esercitate dal Vice-Presidente.-----

5. Il Presidente, nei casi di urgenza, adotta i provvedimenti di competenza del Consiglio di Amministrazione, salvo ratifica del Consiglio stesso al quale tali provvedimenti dovranno essere sottoposti nella prima riunione successiva alla data in cui i provvedimenti sono stati adottati.-----

6. La carica di Presidente e Vice-Presidente non danno diritto ad emolumenti o compensi.-----

ARTICOLO 9

1. Il Consiglio di Amministrazione ha tutti i poteri necessari per l'amministrazione ordinaria e straordinaria.-----

Il Consiglio, in particolare:

- approva, entro il 30 novembre dell'anno precedente, il bilancio preventivo ed entro il 30 giugno dell'anno successivo, il bilancio consuntivo; il bilancio preventivo comprende anche il piano programmatico relativo all'esercizio finanziario cui il bilancio stesso si riferisce e che decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno;-----
- delibera i contributi annuali a carico dei sostenitori;-----
- delibera i regolamenti;-----
- delibera l'accettazione dei contributi, delle donazioni e dei lasciti nonché gli acquisti e le alienazioni dei beni mobili e immobili;-----
- dispone il più sicuro e conveniente impiego del patrimonio;-----
- delibera su eventuali accordi di collaborazione tra la Fondazione ed altri Enti o privati, nazionali o internazionali;-----
- provvede alla nomina e revoca del Direttore ed autorizza quella del Vice-Direttore;-----
- provvede alla nomina dei componenti del Collegio dei Revisori dei conti;---
- provvede alla assunzione e al licenziamento del personale e alla nomina dei collaboratori e ne determina il trattamento giuridico ed economico;-----

- provvede alla istituzione ed all'ordinamento degli uffici della Fondazione, ivi comprese eventuali rappresentanze fuori Verona;-----
- delibera le modifiche dello statuto con la presenza e il voto favorevole di almeno i due terzi dei suoi componenti;-----
- delibera i poteri ed i compiti che ritiene di conferire al Presidente, ad altri Consiglieri e al Direttore in aggiunta a quelli già loro spettanti per statuto.--

ARTICOLO 10

1. Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente o da persona a ciò delegata mediante comunicazione personale contenente l'ordine del giorno inviato almeno cinque giorni prima della riunione; in particolare, nell'avviso di convocazione devono venire riportate per esteso le proposte di modifiche statutarie.-----

In caso di urgenza il termine potrà essere ridotto a due giorni.-----

2. Il Consiglio di Amministrazione si riunisce almeno una volta all'anno per l'approvazione dei bilanci della Fondazione, per concorrere alla elaborazione di lungo periodo delle attività di ricerca e per formulare valutazioni. Il Consiglio dovrà, in ogni caso, essere convocato ogniqualvolta ne faccia richiesta almeno un terzo dei suoi componenti.-----

3. Il Consiglio di Amministrazione può deliberare con la presenza di almeno la metà dei componenti, quando il presente statuto non richieda maggioranze qualificate.-----

4. Le deliberazioni sono valide se adottate con la maggioranza assoluta dei presenti. In caso di parità dei voti, prevale il voto del Presidente. Alle riunioni del Consiglio di Amministrazione partecipa il Direttore che svolge, di norma, le funzioni di Segretario del Consiglio stesso.-----

5. Il Consiglio di Amministrazione nei casi di urgenza può assumere deliberazioni senza la necessità di riunirsi, bensì mediante approvazione scritta della proposta oggetto di deliberazione da parte dei componenti il Consiglio.----

ARTICOLO 11

1. Il Direttore è nominato dal Consiglio di Amministrazione, su proposta del Presidente, e dura in carica cinque anni, al termine dei quali può essere riconfermato. Il Direttore può essere individuato tra i membri del Consiglio di Amministrazione.-----

2. Il Direttore:-----

- rappresenta la Fondazione nella sua valenza scientifica;-----
- redige il piano programmatico annuale delle attività della Fondazione.-----
- attua il programma deliberato dal Consiglio di Amministrazione;-----
- predispone gli schemi del bilancio preventivo e del conto consuntivo, accompagnati da una relazione annuale sulla politica culturale, sui programmi e sulle attività realizzate e/o progettate;-----
- funge da segretario del Consiglio di Amministrazione e ne redige i verbali, che sottoscrive con il Presidente;-----
- dirige e coordina gli uffici della Fondazione ed è capo del personale dipendente e dei collaboratori della stessa;-----
- predispone i programmi di attività della Fondazione da sottoporre al Consiglio di Amministrazione per l'approvazione e dà loro esecuzione;-----
- è responsabile del coordinamento e del controllo delle attività degli enti o dei collaboratori esterni eventualmente chiamati a partecipare alle singole iniziative della Fondazione;-----
- coordina e controlla le attività degli studiosi e ricercatori che beneficiano di contributi o borse della Fondazione. Coordina e controlla le attività di borsisti, studenti, laureandi, tirocinanti e volontari che possono temporaneamente svolgere attività di studio e tirocinio presso la Fondazione.-----

3. Oltre a quanto sopra specificato, può essere delegato a compiere gli atti di ordinaria amministrazione attinenti alla gestione.-----

4. Può, all'occorrenza, nominare e revocare un Vice Direttore determinandone i poteri, previa delibera autorizzativa del Consiglio di Amministrazione.-----

5. Può conferire mandati specifici per particolari incarichi nei limiti delle sue competenze.-----

6. Il Vice Direttore, se nominato, sostituisce il Direttore in caso di suo impedimento o assenza e compie gli atti di ordinaria amministrazione nei limiti del mandato conferitogli.-----

ARTICOLO 12

1. Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto di tre componenti nominati dal Consiglio di Amministrazione.-----

2. Esso provvede al riscontro della gestione finanziaria; accerta la regolare tenuta delle scritture contabili; esprime il suo avviso mediante apposite relazioni sui bilanci preventivi e sui conti consuntivi; effettua verifiche di cassa.

3. I Revisori dei conti possono assistere alle riunioni del Consiglio di Amministrazione.-----

4. Il Collegio dei Revisori dei Conti dura in carica tre anni e i suoi componenti possono essere riconfermati. Se nel corso del triennio venissero a mancare uno o più membri del Collegio, i sostituti nominati rimarranno in carica fino alla scadenza del mandato del sostituto.-----

ARTICOLO 13

1. Per la prima volta la nomina delle cariche sociali può essere effettuata in sede di atto costitutivo.-----

ARTICOLO 14

1. Nel caso in cui la Fondazione non fosse in grado di perseguire lo scopo di cui art. 2 e venisse sciolta, ove il Consiglio di Amministrazione non sia unanime nel deliberarne una diversa destinazione, il patrimonio e i beni materiali e immateriali della Fondazione verranno conferiti a titolo gratuito alla Associazione per l'Educazione permanente degli adulti. -----

ARTICOLO 15

1. Tutte le controversie relative al presente contratto saranno risolte in via definitiva in conformità al Regolamento di Mediazione e Arbitrato della Camera di Commercio di Verona. La sede della procedura sarà Verona e la stessa si terrà in lingua italiana.-----

ARTICOLO 16

1. Per tutto quanto non previsto dal presente statuto si applicano, in quanto applicabili, le vigenti disposizioni di legge.-----

F.TO GIAN ANDREA CHIAVEGATTI-----

F.TO BACHISIO ANTONIO PORRU-----

F.TO ACHILLE BUONFIGLI-----

F.TO STEFANIA BERGAMINI-----

F.TO MARTA CINALLI TESTE-----

F.TO BARBARA FEDRIGO TESTE-----

F.TO GIANNAUGUSTO FANTIN-----